



Comune di  
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

---

**COPIA**

## UFFICIO DEL SINDACO

# ORDINANZA N. 20 del 23-03-2022

**Oggetto: Opere di difesa dagli incendi nei terreni adiacenti a linee ferroviarie**

### IL SINDACO

Vista la nota prot. 980 datata 18.03.2022, acquisita al protocollo comunale n. 4578 del 21.03.2022, con la quale la Società R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione preventiva al fine di scongiurare il verificarsi di innesco e sviluppo di incendi lungo le tratte ferroviarie di propria competenza, invita i Sindaci ad emettere apposita Ordinanza Sindacale che preveda, nello specifico:

*“l'imposizione di obbligo per i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti a linee ferroviarie – durante tutto il periodo di “grave pericolosità” – di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile.*

*Se tali terreni sono coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale, ottemperando, nel contempo, al rispetto dell’art. 48 del D.P.R. 753/80”;*

Dato atto che, in particolar modo nel periodo estivo, lo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un grave pericolo per l’alta probabilità d’innesco e sviluppo di incendi;

Ritenuto quindi di provvedere in tal senso;

Visto lo Statuto dell’Ente;

### ORDINA

ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie situate sul territorio comunale di Fontanafredda, di tenere sgombri i terreni stesi, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni

di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile.

Se tali terreni sono coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale, ottemperando, nel contempo, al rispetto dell'art. 48 del D.P.R. 753/80 (divieto di dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze)

Quanto sopra, al fine di scongiurare – in particolare modo nel periodo estivo, considerato di “grave pericolosità” – il verificarsi di innesco e sviluppo di incendi lungo le tratte ferroviarie

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione o, in alternativa, il ricorso straordinaria al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

*F.to Pegolo Michele*